



**Fondo Pensione FNM**

# **REGOLAMENTO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI**

Approvato dalle Fonti Istitutive il 25 gennaio 2021

**PARTE I**  
**ELEZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEGLI ISCRITTI**  
**DEL FONDO PENSIONE FNM**

**ARTICOLO 1**  
**INDIZIONE DELLE ELEZIONI**

1. Almeno 120 giorni prima della scadenza del mandato dei componenti l'Assemblea dei Delegati, il Consiglio di Amministrazione avvia la procedura per le elezioni, ne fissa la data di svolgimento e ne dà immediata informazione alle parti firmatarie del protocollo RSU ed a quelle firmatarie degli Accordi aziendali costituenti le fonti del Fondo Pensione FNM. Contestualmente il Consiglio di Amministrazione comunica il numero delle Società aderenti e quello dei lavoratori aventi diritto al voto e provvede ad informare le Società associate e, per il tramite di queste ultime, i Lavoratori Soci mediante avviso da pubblicare negli spazi solitamente adibiti alle comunicazioni relative al welfare aziendale ed a quelle di natura sindacale.  
Provvede inoltre a far pubblicare l'avviso di indizione delle elezioni nel sito della Fondo Pensione FNM.
2. Il Consiglio di Amministrazione fissa la data di inizio e di termine delle votazioni.
3. Le elezioni per l'Assemblea dei Delegati debbono svolgersi almeno 45 giorni prima della scadenza dell'Assemblea in carica.
4. Ove il Consiglio di Amministrazione non provveda nei termini sopra richiamati ad avviare la procedura elettorale, le parti firmatarie del protocollo RSU e quelle firmatarie degli Accordi aziendali costituenti le fonti del Fondo Pensione FNM provvedono congiuntamente e in sostituzione, entro 15 giorni, all'indizione delle elezioni ed ai relativi adempimenti.

**ARTICOLO 2**  
**ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO**

1. I rappresentanti degli Iscritti nell'Assemblea dei Delegati sono eletti separatamente, dai lavoratori iscritti e dai rispettivi datori di lavoro.  
I rappresentanti dei lavoratori iscritti sono eletti a suffragio universale e diretto, con voto libero e segreto.
2. Hanno diritto di voto e sono eleggibili i lavoratori iscritti secondo quanto specificato dal successivo art. 5.
3. I rappresentanti dei datori di lavoro possono essere nominati secondo quanto specificato dal successivo art. 16.
4. Entro sette giorni dalla data di indizione delle elezioni il Consiglio di Amministrazione trasmette al Comitato Elettorale, di cui al successivo art. 4, gli elenchi dei lavoratori iscritti aventi diritto al voto, secondo quanto stabilito dal successivo art. 5 e delle Società iscritte aventi diritto di nomina, secondo quanto stabilito dal successivo art. 16.  
Gli elenchi dei lavoratori iscritti dovranno contenere i seguenti dati: cognome, nome, cid,

società, indirizzo, cap, località, provincia, data iscrizione al Fondo Pensione FNM, data di nascita.

### **ARTICOLO 3 COMPOSIZIONE DELL'ASSEMBLEA**

1. L'Assemblea è composta di 30 Delegati dei quali 15 in rappresentanza dei lavoratori iscritti e 15 in rappresentanza delle Società iscritte al Fondo Pensione FNM.

### **ARTICOLO 4 COMITATO ELETTORALE**

1. Il Comitato Elettorale, composto da un rappresentante designato da ciascuna delle Organizzazioni Sindacali che sono già rappresentate nell'attuale Assemblea dei Soci Delegati e da quelle firmataria degli Accordi aziendali costituenti le fonti del Fondo Pensione FNM e da due rappresentanti indicati dalle Società che hanno dipendenti iscritti al Fondo Pensione FNM, sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Non possono far parte del Comitato Elettorale i candidati di lista, i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i componenti del Collegio dei Sindaci del Fondo Pensione FNM.
3. La riunione di insediamento del Comitato Elettorale viene convocata dal Consiglio di Amministrazione entro il termine di sette giorni dalla data di indizione delle elezioni presso la Sede del Fondo Pensione FNM.
4. Il Comitato Elettorale individua al proprio interno un Presidente, scelto fra i membri designati in rappresentanza delle Società, un Vice Presidente ed un Segretario, scelti fra i membri designati in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali.  
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di temporaneo impedimento.
5. I componenti del Comitato Elettorale saranno successivamente integrati da un rappresentante per ciascuna lista di cui al successivo art. 7 comma 2 lettera b), sempre che i risultati validamente presentata ai sensi del successivo art. 8 comma 1.
6. Il Comitato Elettorale è unico per tutti i Delegati eletti in rappresentanza dei lavoratori iscritti e delle Società iscritte al Fondo Pensione FNM.

D  
E

**PARTE II**  
**ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI PER IL RINNOVO**  
**DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI**

**ARTICOLO 5**  
**ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO DEI LAVORATORI ISCRITTI**

1. Hanno diritto di voto e sono eleggibili i lavoratori che risultano iscritti al Fondo Pensione FNM al primo giorno del mese di indizione delle elezioni.
2. Non sono eleggibili i lavoratori che sono distaccati presso il Fondo Pensione FNM per lo svolgimento delle attività di funzionamento del Fondo stesso.

**ARTICOLO 6**  
**LISTE ELETTORALI**

1. Ogni lista di candidati potrà contenere un numero massimo di 22 candidati.
2. La carica di componente del Comitato Elettorale è incompatibile con la posizione di candidato.
3. Ciascun candidato non può figurare in più di una lista. La candidatura su più liste decade da tutte le liste.

**ARTICOLO 7**  
**PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI**

1. Le liste dei candidati vanno presentate al Comitato Elettorale, di cui al precedente art. 4, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data di inizio delle operazioni di voto, pena la irricevibilità.  
Qualora il quarantacinquesimo giorno cadesse in giorno di sabato o festivo la scadenza sarà anticipata al primo giorno lavorativo precedente.  
Le liste devono essere presentate entro le ore 12,00 (ore dodici) del giorno stabilito.  
Le liste possono essere presentate nei due giorni lavorativi precedenti il termine stabilito.  
Al deposito della lista provvede un rappresentante delle Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici del protocollo RSU o costituite come RSA nelle Aziende aderenti e da quelle firmatarie degli Accordi aziendali costituenti le fonti del Fondo Pensione FNM per le rispettive liste ovvero un elettore; questi dovranno depositare la lista in duplice copia e firmare l'originale all'atto stesso del deposito assumendo, in tal modo, la qualità di presentatori di lista.
2. All'elezione dei rappresentanti dei lavoratori iscritti per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati concorrono:
  - a) liste presentate, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni Sindacali sot-

toscrittrici del protocollo RSU o costituite come RSA nelle Aziende aderenti e di quelle firmatarie degli Accordi aziendali costituenti le fonti del Fondo Pensione FNM e sottoscritte da un rappresentante di ciascuna di esse; le liste, se già rappresentate nel Comitato Elettorale, dovranno contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del rispettivo componente del Comitato Elettorale di cui al precedente art.4.

- b) liste sottoscritte da almeno il 5% dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione FNM i quali dovranno comunque essere complessivamente presenti in non meno di 1/3 delle Società associate al Fondo stesso.

A tal fine le firme dei sottoscrittori devono essere apposte su una copia della lista e vanno corredate da una fotocopia del tesserino aziendale di identificazione o del documento di identità in corso di validità.

Le liste dovranno contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del rispettivo componente del Comitato Elettorale di cui al precedente art. 4.

La firma di presentazione di più liste comporta la sua nullità su tutte le liste.

Ciascun foglio dovrà essere sottoscritto dal presentatore di lista che certifica e risponde legalmente della regolarità ed autenticità delle firme dei sottoscrittori della lista.

3. Ogni iscritto può sostenere e/o essere candidato in una sola lista; in caso di sottoscrizione e/o candidatura in più liste, le firme saranno annullate e le candidature saranno nulle.
4. Le liste devono contenere l'indicazione dell'Organizzazione Sindacale o del Gruppo Promotore ed i nominativi dei candidati, contrassegnati con numeri progressivi secondo l'ordine di precedenza, con indicazione, per ciascuno, dei seguenti elementi identificativi: cognome, nome, cid, società di appartenenza, qualifica contrattuale.

L'accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato deve risultare da apposita dichiarazione, firmata dal candidato stesso, alla quale deve essere allegata fotocopia del tesserino aziendale di identificazione o del documento di identità in corso di validità, che dovrà essere depositata contestualmente alla presentazione della lista.

5. Al presentatore di lista sarà restituita una copia della lista presentata con indicazione del giorno e dell'ora del deposito.
6. Per la presentazione delle liste dovranno essere utilizzati esclusivamente gli appositi moduli, predisposti dal Comitato Elettorale.

## **ARTICOLO 8**

### **COMPITI DEL COMITATO ELETTORALE**

#### **PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI**

1. Il Comitato Elettorale riceve dal Presidente del Fondo Pensione FNM l'elenco dei lavoratori aventi diritto al voto suddivisi per azienda e accerta che ricorrano i requisiti di ammissibilità delle liste presentate e in particolare:
  - a) verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione delle liste e ne accerta la regolarità in ordine al numero dei candidati inseriti e alle firme di presentazione;
  - b) cancella i nomi dei candidati per i quali manca o sia incompleta la prevista dichiarazione di accettazione;
  - c) cancella, in caso di sovrabbondanza, gli ultimi candidati inseriti sino alla regolarizzazione della lista.

2. La dichiarazione di inammissibilità di una lista è comunicata al corrispondente presentatore ed ha effetto immediato.  
Avverso la dichiarazione di inammissibilità il presentatore di lista può inoltrare al Comitato Elettorale, entro il giorno successivo alla comunicazione di cui sopra, ricorso scritto che dovrà essere definito entro tre giorni dalla sua presentazione.
3. Accertata l'ammissibilità delle liste, il Comitato Elettorale è definitivamente costituito ed è composto compiutamente dai membri di cui al precedente art. 4.
4. Tutte le decisioni del Comitato Elettorale sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Oltre a quanto previsto nei commi precedenti, il Comitato Elettorale svolge i seguenti compiti:
- sulla base delle liste di cui sia stata accertata l'ammissibilità fa predisporre la scheda elettorale, tenendo conto di quanto stabilito al successivo art. 11;
  - almeno 30 giorni prima della data delle elezioni, riportata sulla scheda elettorale:
    - trasmette a ciascuna azienda l'elenco dei lavoratori aventi diritto al voto unitamente alle liste presentate e ammesse ed alle istruzioni per la votazione;
    - provvede, per il tramite dei soggetti promotori, ad informare i lavoratori iscritti relativamente alle liste dei candidati ed alle istruzioni per la votazione, che dovranno essere pubblicati nei quindici giorni precedenti la data delle elezioni negli spazi aziendali solitamente adibiti alle comunicazioni relative al welfare ed a quelle di natura sindacale;
    - provvede a far pubblicare nel sito del Fondo Pensione FNM le liste dei candidati e le istruzioni per la votazione;
  - svolge la funzione di seggio fisso, di cui al successivo art. 10 comma 6;
  - procede, come previsto al successivo art. 14, alle operazioni di scrutinio;
  - trasmette alle Società apposito comunicato conclusivo in ordine alle operazioni di voto ed ai relativi esiti di cui verrà data informazione ai lavoratori soci, per il tramite delle aziende stesse, mediante pubblicazione negli spazi solitamente adibiti alle comunicazioni relative al welfare aziendale ed a quelle di natura sindacale;
  - Provvede a far pubblicare nel sito del Fondo Pensione FNM l'esito delle votazioni con l'elenco dei Delegati eletti ed il numero di voti ricevuti da ogni lista e da ogni singolo candidato.
  - invia tutta la documentazione relativa alle operazioni di voto e di scrutinio al Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione FNM che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Delegati.
6. Il Comitato Elettorale cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei risultati e la comunicazione degli stessi agli eletti, ai presentatori di lista, agli Organi del Fondo Pensione FNM, alle parti firmatarie che hanno sottoscritto il protocollo RSU e gli Accordi aziendali costituenti le fonti del Fondo Pensione FNM.

## ARTICOLO 9

### ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI

1. Ogni elettore ha diritto di esprimere una preferenza contrassegnando la casella corri-

spondente al candidato prescelto nella lista votata.

2. I seggi verranno assegnati in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista secondo le previsioni di cui al successivo art. 14.

## Art. 10

### MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI

1. Le elezioni si svolgeranno esclusivamente con la modalità telematica, collegandosi via internet tramite l'apposito link presente sul sito web del Fondo Pensione FNM.
2. Per lo svolgimento delle elezioni con modalità telematica dovrà essere utilizzata una piattaforma di e-voting certificata conforme alla normativa GDPR che sarà individuata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione FNM.
3. Le operazioni di voto dovranno concludersi entro l'ottavo giorno successivo a decorrere dal giorno di inizio delle medesime.
4. Ogni avente diritto potrà accedere alla votazione con le credenziali di accesso composte da CID e password.
5. Le credenziali, cid e password, saranno trasmesse a tutti gli aventi diritto tramite email, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto.  
Per i Soci dipendenti l'email sarà trasmessa all'indirizzo email aziendale.  
Per i Soci pensionati l'email sarà trasmessa all'indirizzo email registrato presso il Fondo Pensione FNM.  
Con la stessa email sarà trasmesso anche il link per accedere alla votazione.
6. Per coloro che non dispongono delle dotazioni informatiche necessarie all'espletamento delle operazioni di voto saranno allestiti tre seggi fissi nelle sedi di Milano Cadorna, Milano Porta Garibaldi e di Saronno, per un massimo di due giornate ciascuno. Le giornate di apertura dei seggi fissi non potranno essere coincidenti.
7. Presso i seggi fissi, di Milano Cadorna, Milano Porta Garibaldi e di Saronno, le credenziali per il voto potranno essere fornite all'elettore al momento, su supporto cartaceo.  
Il rilascio delle credenziali su supporto cartaceo potrà avvenire solo previa verifica che l'elettore non abbia già esercitato il diritto di voto.  
L'avente diritto dovrà presentarsi al seggio esibendo un documento di identità valido per permettere l'identificazione da parte dei componenti del seggio.
8. Gli aventi diritto al voto possono fare richiesta di attribuzione di nuove credenziali per il voto tramite email trasmessa al Comitato Elettorale all'indirizzo [com\\_el\\_enti@fnmgroup.it](mailto:com_el_enti@fnmgroup.it).  
La email di richiesta di nuove credenziali dovrà contenere l'indicazione di Cognome, nome e cid del richiedente.  
Per i Soci dipendenti la email dovrà essere trasmessa dall'indirizzo email aziendale.  
Per i Soci pensionati la email dovrà essere trasmessa dall'indirizzo email registrato presso la Fondo Pensione FNM.  
Non sono ammesse altre modalità di richiesta di attribuzione di nuove credenziali, ad eccezione della modalità prevista al precedente punto 6 per i tre seggi fissi.  
Il rilascio delle nuove credenziali potrà avvenire solo previa verifica che l'elettore non abbia già esercitato il diritto di voto.  
La trasmissione delle nuove credenziali avverrà con le modalità indicate al precedente

punto 4..

**ARTICOLO 11**  
**SCHEDA ELETTORALE PER L'ELEZIONE**  
**DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI**

1. La scheda elettorale dovrà contenere le seguenti informazioni:
  - a) Descrizione delle votazioni in svolgimento:  
Fondo Pensione FNM - Elezioni "Assemblea dei Delegati dei Lavoratori Iscritti" per il periodo (esercizi anno-anno-anno)
  - b) Indice delle liste:  
Simbolo e denominazione della lista
  - c) Elenco delle liste e dei candidati:
    - c.1) Simbolo e denominazione della lista con apposito riquadro per l'espressione del voto;
    - c.2) Elenco dei candidati con apposito riquadro per l'espressione del voto.  
Per ogni candidato dovranno essere indicati:  
Cognome, Nome e data di nascita.  
Potranno inoltre essere eventualmente indicati:  
qualifica, società di cui il candidato è dipendente (per i Soci pensionati sarà indicato "Pensionato") e foto formato tessera del candidato;
  - d) Istruzioni:
    - d.1) "L'elettore può votare una sola lista"
    - d.2) "l'elettore può esprimere una sola preferenza sulla lista votata".

**ARTICOLO 12**  
**ESPRESSIONE DEL VOTO PER L'ELEZIONE**  
**DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI**

1. Ogni elettore potrà esprimere un voto per una sola lista ed una preferenza all'interno della stessa lista.
2. La piattaforma di e-voting garantirà la possibilità di voto con scheda bianca, mentre non permetterà di esprimere voti con scheda nulla (voto di più liste, espressione di preferenze in numero superiore a quelle consentite).

**Art. 13**  
**ESPLETAMENTO DELLE VOTAZIONI**

1. Il Consiglio di Amministrazione fisserà la data di inizio e di termine delle votazioni che si svolgeranno in modalità telematica secondo quanto indicato all'art. 10.





**ARTICOLO 14**  
**SCRUTINIO DELLE SCHEDE E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI**  
**DELL'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI**

1. terminate le operazioni di voto il Comitato Elettorale sovrintenderà le operazioni di scrutinio delle schede effettuate dal provider che ha messo a disposizione la piattaforma di e-voting ed entro cinque giorni lavorativi dal termine delle operazioni di voto provvederà alla assegnazione dei seggi, alla nomina degli eletti e redigerà l'apposito verbale. Nel verbale devono essere annotati:
  - il numero dei lavoratori aventi diritto al voto;
  - il numero delle schede elettorali inviate ai lavoratori iscritti e di quelle eventualmente tornate al mittente;
  - il numero dei lavoratori che hanno votato;
  - il numero di voti attribuito a ciascuna lista, quello delle schede nulle e quello delle schede bianche;
  - il numero di voti attribuito a ciascun candidato di ciascuna lista.
2. Il Comitato Elettorale provvede all'attribuzione dei seggi spettanti a ciascuna lista con il sistema proporzionale e all'individuazione dei candidati eletti nell'ambito di ciascuna lista secondo le seguenti modalità:
  - a) determina il numero dei voti validi espressi a favore di ciascuna lista;
  - b) ripartisce i seggi tra le liste sulla base del numero dei voti validi ricevuti da ciascuna lista con il seguente procedimento:
    - divide il totale dei voti validi espressi per tutte le liste per il numero dei rappresentanti da eleggere al fine di ottenere il quoziente elettorale;
    - attribuisce ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel numero dei voti validi ricevuti dalla lista stessa;
    - i seggi residui, indipendentemente dall'aver la lista conseguito o meno quozienti elettorali pieni, vengono attribuiti con precedenza alle liste che hanno un resto di voti più alto una volta effettuata la divisione di cui sopra;
    - in caso di parità di resti il seggio o i seggi residui vengono assegnati alle liste in ordine di voti validi ottenuti partendo dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti;
    - qualora nell'assegnazione dei seggi ci fosse assoluta parità di voti fra più liste, si procederà all'assegnazione del seggio alla lista del candidato individuato con i criteri di cui al comma successivo, fra il primo dei non eletti delle liste interessate.
  - c) All'interno di ciascuna lista risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze.  
A parità di preferenze si provvederà alla designazione con i seguenti criteri:
    - c1) anzianità di iscrizione al Fondo Pensione FNM, decorrente dall'ultima iscrizione;
    - c2) anzianità anagrafica;
    - c3) posizione nella lista.



*Handwritten signature/initials in blue ink.*

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

**ARTICOLO 15**  
**SOSTITUZIONE DEGLI ELETTI DEI**  
**RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI ISCRITTI**

1. Qualora nel corso del mandato un componente l'Assemblea dei Delegati eletto dai lavoratori perda la qualità di iscritto ovvero venga a mancare per qualsiasi motivo si procederà alla sua sostituzione mediante il subentro del primo dei non eletti della stessa lista secondo le modalità di cui al precedente art. 14 comma 2.  
Nel caso in cui i candidati, della lista di cui deve essere sostituito il Delegato, fossero esauriti si provvederà alla sostituzione con il candidato non eletto che ha ottenuto il maggior numero di preferenze tra tutte le altre liste.
2. Le operazioni di presa d'atto della cessazione e la comunicazione di nomina del sostituto saranno svolte dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Regolamento.

**PARTE III**  
**DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETÀ ISCRITTE PER IL RINNOVO DELL'ASSEMBLEA DEI DELEGATI**

**ARTICOLO 16**  
**PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETÀ ISCRITTE**

1. Le Aziende provvedono congiuntamente alla designazione dei delegati rappresentanti le Società iscritte.  
La lista contenente numero 22 candidati, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 3, sarà formulata in maniera tale da prevedere:
  - numero 15 candidature a membro effettivo e numero 7 candidature a membro supplente che subentreranno in caso di cessazione o decadenza dalla carica dei membri effettivi;La Società Capogruppo, tramite proprio rappresentante, provvede alla presentazione della lista anche in rappresentanza delle altre Società del Gruppo aderenti al Fondo Pensione FNM.
2. La lista dei candidati rappresentanti i datori di lavoro deve essere presentata al Comitato Elettorale, di cui al precedente art. 4, almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data di inizio delle operazioni di voto, pena la irricevibilità.  
Qualora il quarantacinquesimo giorno cadesse in giorno di sabato o festivo la scadenza sarà anticipata al primo giorno lavorativo precedente.  
La lista deve essere presentata entro le ore 12,00 (ore dodici) del giorno stabilito.

La lista può essere presentata nei due giorni lavorativi precedenti il termine stabilito.

3. Al presentatore di lista sarà restituita una copia della lista presentata con indicazione del giorno e dell'ora del deposito
4. Per la presentazione della lista dovrà essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo, predisposto dal Comitato Elettorale.
5. I componenti il Comitato Elettorale non sono candidabili.
6. Non sono eleggibili i lavoratori che sono distaccati presso il Fondo Pensione FNM per lo svolgimento delle attività di funzionamento del Fondo stesso.

### **ARTICOLO 17 COMPITI DEL COMITATO ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETÀ ISCRITTE**

1. Il Comitato Elettorale in particolare:
  - a) verifica il rispetto delle condizioni stabilite per la presentazione della lista e ne accerta la regolarità in ordine al numero dei candidati inseriti;
  - b) invia tutta la documentazione relativa alla nomina dei rappresentanti delle Società iscritte al Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione FNM che la conserva per tutta la durata del mandato dell'Assemblea dei Delegati.
2. Il Comitato Elettorale cessa le proprie funzioni con la proclamazione dei risultati e la comunicazione di nomina ai nominati, agli Organi del Fondo Pensione FNM e alle parti firmatarie degli Accordi aziendali costituenti le fonti del Fondo Pensione FNM.
3. Tutte le decisioni del Comitato Elettorale sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

### **ARTICOLO 18 NOMINA DEI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETÀ ISCRITTE**

1. Il Comitato Elettorale, entro cinque giorni lavorativi dal termine delle votazioni provvederà alla nomina dei delegati rappresentanti le Società iscritte e redigerà l'apposito verbale, sottoscritto dai suoi componenti, al quale andrà allegata la lista elettorale.  
Nel verbale devono essere annotati:
  - il numero dalle Società aventi diritto di nominare rappresentanti delle Società iscritte;
  - l'elenco dei candidati effettivi e di quelli supplenti.
2. Il Comitato Elettorale provvede altresì alla nomina dei candidati designati dalle Società iscritte sulla base dell'ordine progressivo di lista sino a concorrenza del numero di seggi.

### **ARTICOLO 19 SOSTITUZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE SOCIETÀ ISCRITTE**

1. Qualora nel corso del mandato un componente l'Assemblea dei Delegati venga a mancare per qualsiasi motivo si procederà alla sua sostituzione mediante il subentro del primo dei

- non eletti della lista secondo l'ordine progressivo dei candidati a membro supplente.
2. Le operazioni di presa d'atto della cessazione e la comunicazione di nomina del sostituto saranno svolte dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del presente Regolamento.

#### **PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI**

##### **ARTICOLO 20 CONTROVERSIE**

1. Ogni controversia inerente l'applicazione del presente Regolamento sarà di competenza del Comitato Elettorale che deciderà in merito.

##### **ARTICOLO 21 DISPOSIZIONE FINALE**

1. Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori iscritti e delle Società iscritte, quando abbiano avuto luogo secondo le norme del presente Regolamento, sono comunque valide indipendentemente dal numero degli aventi diritto che ha effettivamente partecipato alle votazioni.

Milano, 25 gennaio 2021

Letto, sottoscritto, dalle OO.SS. e dalle Aziende del Gruppo FNM costituenti il Fondo Pensione FNM.